

LEGGE 104

Che tipo di agevolazioni ci sono per la cura dei nostri anziani o di persone fragili della nostra famiglia? **La legge 104 è la legge che ci può dare una mano.**



*I bisogni del portatore di handicap devono essere sempre la priorità
hai la possibilità di frazionare in diversi modi il **congedo**, ma fallo sempre in base
a quello di cui ha bisogno il tuo familiare e senza approfittare dell'agevolazione
che ti viene concessa, perché se così fosse, rischieresti il posto di lavoro*

LA LEGGE PREVEDE LA CONCESSIONE DI PERMESSI O DEL CONGEDO:

PERMESSI RETRIBUITI

(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate art. 3 comma 3 e art. 33 comma 3 e 6 L. 104/92)

3 giorni di permesso mensile.

Può essere richiesta da più persone fermo restando il limite complessivo di tre giorni/mese

I giorni di permesso non fruiti in un mese **non** possono essere cumulati con quelli spettanti il mese successivo.

I genitori anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età fino ai 12 anni possono fruire, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.

CONGEDO STRAORDINARIO

(art.42 D.Lgs. n. 151/2001)

Ha una durata complessiva di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa

Può essere anche frazionato.

Il frazionamento incide in maniera maggiore o minore sulla sua durata

CHI SONO I BENEFICIARI?

REQUISITI

- essere lavoratori dipendenti;
- la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92 riconosciuta da apposita Commissione Medica Integrata;
- mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave le **uniche deroghe** sono:
 - necessità di dover effettuare visite o terapie al di fuori della struttura documentazione);
 - quando l'assistenza da parte di un genitore o di un familiare sia richiesta dai sanitari della struttura;
 - in caso di stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve

Permessi

disabili in situazione di gravità;

genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;

coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di 3° grado soltanto qualora i genitori il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Congedo

il coniuge convivente con il portatore di handicap grave;

il padre o la madre, anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio), in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

uno dei figli conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;

uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli e delle sorelle.

REQUISITI

L'**effettiva convivenza** deve risultare da certificazione anagrafica.

Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza.

Ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativa non prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Permessi

I permessi giornalieri di cui all'art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell'ente datore di lavoro (Legge 423 del 27 ottobre 1993).

Congedo

Per il periodo utilizzato spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera (circolare INPS n. 6 del 16/01/2014). I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo. Richiesta congedo straordinario (art.42 D.Lgs. n. 151/2001)

CUMULABILITÀ DEI PERMESSI

Il dipendente portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assista un disabile

può cumulare i permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge 104/1992. Resta inteso che il dipendente in questione debba effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali del familiare disabile. (Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 185 del 2003)

Il dipendente non disabile che assista un portatore di handicap grave (dipendente) che fruisca già dei permessi dell'art. 33

può essere beneficiario dei permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge 104/1992 qualora sussistano i seguenti presupposti:

- Mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in condizione di dare assistenza;
- Effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire oltre che dei permessi allo stesso spettanti, anche dell'assistenza da parte di altro familiare;
- I giorni di permesso dei due soggetti devono essere usufruiti nelle stesse giornate. Possono essere eventualmente fruiti in giornate diverse per svolgere attività per conto del disabile per le quali non sia necessaria la sua presenza.

Il dipendente che assiste più familiari in situazione di handicap grave

può cumulare i permessi retribuiti previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge 104/1992 quando si tratti di coniuge o parenti/affini entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 119/2011).

Cumulo congedo biennale e permessi l. 104-92

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 119/2011 il cumulo è possibile IL CUMULO: recepita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 3/2/2012. Si segnala che di recente l'INPS è ritornata sull'argomento con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, nella quale al punto 4 ha avuto modo di precisare che

“è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diversi, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 ed ex art.33, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale). Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario”.

COME SI PUÒ FRAZIONARE IL CONGEDO CON LA LEGGE 104?

Sono possibili **diversi modi** per frazionare il congedo, in base a questa scelta **può dipendere la sua minore o maggiore durata complessiva**.

I due anni totali del congedo sono composti da **730 giorni da utilizzare** nell'arco dell'intera vita lavorativa del dipendente pubblico o privato titolare di Legge 104.

Questi 730 giorni potranno essere **spalmati anche su diversi anni**, in base a quelle che sono le necessità del familiare con handicap che assiste.

Potrà, quindi, essere richiesto un mese di congedo per seguire il familiare durante un ciclo di cura e poi più nulla per diversi mesi. Successivamente, si potrà godere di altri giorni, settimane o mesi di congedo, anche l'anno successivo a quello dell'ultima richiesta. Abbiamo visto come si può frazionare il congedo con la Legge 104. È evidente che, se si richiede in maniera frazionata, il congedo ha una durata che prescinde dai due anni e **termina solo quando avrai richiesto tutti i 730 giorni** a tua disposizione.

Per fare un esempio, se prendi **due giorni di congedo a settimana**, utilizzerai nell'arco di un anno solo **104 giornate di congedo**: significa che potrai fruirne **per oltre sette anni**.

Alcuni lavoratori con 104, poi, scelgono di frazionare il congedo lavorando di venerdì e di lunedì, in modo da **non calcolare il sabato e la domenica** nei due anni complessivi di congedo e da far diventare addirittura i due anni di congedo **quasi tre**, riuscendo anche a maturare le ferie.

Ciò che è importante, però, è che tra un periodo di congedo e l'altro si riprenda a lavorare.



Questa agevolazione deve essere richiesta esclusivamente per andare incontro alle esigenze del familiare disabile da assistere. Non può essere utilizzata al solo scopo di lavorare di meno o di anticipare il pensionamento.

*La programmazione del congedo deve essere sempre fatta **insieme al datore di lavoro**, in modo da permettergli di organizzare il lavoro in azienda anche in base alle tue assenze.*

*Soprattutto se scegli di usare il congedo lavorando solo di venerdì e di lunedì, devi giustificare questa scelta e devono essere chiare le motivazioni, altrimenti il tuo datore **potrebbe rifiutarsi di concederti questo tipo di frazionamento** (ma non può negarti l'agevolazione), minacciandoti di denunciare una scelta fatta solo per te stesso e non per le reali esigenze del portatore di handicap.*





COSA NON SI PUÒ FARE DURANTE I PERMESSI LEGGE 104

Come principio generale, è necessario che l'assistenza sia svolta in modo continuativo, ma è consentito un certo margine di flessibilità. Non è vietato assentarsi dall'abitazione della persona assistita in presenza di validi motivi, come ad esempio la necessità di recarsi in farmacia. Non si possono svolgere attività ludiche, andare al bar con gli amici, fare un allenamento in palestra, fare una gita e chiaramente svolgere altre prestazioni lavorative.

COSA NON SI PUÒ FARE NEL CONGEDO LEGGE 104

Vietato di assentarsi dall'abitazione dell'assistito per molto tempo. Assolutamente vietato partire per le vacanze al mare o in montagna o all'estero. Vietato svolgere altre prestazioni lavorative. Non è vietato ritagliarsi quelle due o tre ore al giorno per se stessi (palestra, amici, cena fuori etc etc)

*Ulteriori informazioni
direttamente presso i
nostri uffici*



Abuso permessi
104: quali
rischi?

Chi **abusa dei permessi 104** rischia una **sanzione disciplinare** che deve essere proporzionata all'entità dell'abuso: si va quindi dal richiamo verbale al licenziamento per giusta causa.

L'azienda potrebbe anche denunciare il dipendente che verrebbe incriminato per **truffa ai danni dell'Inps** atteso che la retribuzione, durante tali giornate, viene solo anticipata dal datore che poi, però, la recupera dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.